Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 26 dicembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abbonamento annuo	L. 50 —	Abbonamento annuo	L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"*, alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 305 DEL 26 DICEMBRE 1942-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 73: **Istituto Mobiliare Italiano - Provenienza Istituto per il credito navale:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1942-XXI e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 ottobre 1942-XX, n. 1468.

Determinazione dei posti di ruolo per le scuole di istruzione media tecnica derivati dal passaggio allo Stato e già dipendenti dal Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 9 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038;

Veduta la legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1435;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati i ruoli organici indicati nell'annessa tabella *A*, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze, dei seguenti istituti e scuole d'istruzione tecnica derivati dal passaggio allo Stato di istituti e scuole istituiti e mantenuti dal Governatorato di Roma:

Regia scuola di magistero professionale per la donna « Margherita di Savoia » con annessa scuola professionale femminile;

Regia scuola tecnica commerciale maschile « Luciano Mele »;

Regia scuola tecnica commerciale femminile « Padre Reginaldo Giuliani ».

Art. 2.

Alla Regia scuola tecnica commerciale maschile « Luciano Mele » è annesso un corso serale derivato dal passaggio allo Stato della Scuola serale di commercio « Antonio Cantore ».

Detto corso, costituito da sette classi, prepara agli esami di licenza sia di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale che di scuola tecnica commerciale.

Art. 3.

Sono approvati i ruoli organici indicati nell'annessa tabella *B*, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze, delle seguenti scuole secondarie di avviamento professionale, derivate dal passaggio allo Stato di istituti e scuole istituiti e mantenuti dal Governatorato di Roma:

Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile annessa alla Regia scuola di magistero professionale per la donna « Margherita di Savoia »;

Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale annessa alla Regia scuola tecnica commerciale maschile « Luciano Mele »;

Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale annessa alla Regia scuola tecnica commerciale femminile « Padre Reginaldo Giuliani ».

Art. 4.

Alle istituzioni di cui all'art. 1 si applicano le norme stabilite dall'art. 7 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038.

Nell'annessa tabella *C*, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze, sono indicati i contributi stabiliti a carico dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1942-XXI

Atti del Governo, registro 452, *foglio n.* 80. — MANCINI

TABELLA A

Regie scuole di istruzione tecnica derivate dal passaggio allo Stato di Scuole già dipendenti dal Governatorato di Roma

Prospetto n. 1.

SCUOLA	SEDE	Presidenza senza insegnamento	Scuola di magistero professionale per la donna con le due sezioni per lavori femminili e per economia domestica			Scuola professionale femminile							Personale non insegnante	
			Numero dei corsi completi	Personale insegnante		Numero dei corsi completi	Personale insegnante							
				Italiano e storia	Economia domestica e igiene		Cultura generale	Economia domestica ed esercitazioni - Igiene	Disegno - Nozioni di Storia dell'arte	Matematica - Nozioni di contabilità	Scienze naturali - Merceologia	Lingua straniera	Maestre di laboratorio	Segretari
Regia scuola di magistero professionale per la donna, con annessa Scuola professionale femminile «Margherita di Savoia»	Roma	1	2	1	1	3	2	1	1	1	1	1	10	1

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, modificate in relazione alle particolari esigenze della scuola. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione delle qualifiche del personale tecnico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.
Alla scuola è annessa la scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale dello stesso nome. Gli insegnanti di ruolo della scuola professionale sono tenuti a completare l'orario della detta scuola di avviamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Segue: TABELLA A.

Prospetto n. 2.

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Numero dei corsi completi	Personale direttivo, insegnante e non insegnante						
				Direzione senza insegnamento	Cultura generale	Matematica, computisteria, calcolo merc., ragioneria, Istituzioni di commercio e pratica commerciale	Scienze naturali e fisica, Merceologia	Prima lingua straniera	Seconda lingua straniera	Segretario economo
1	R. Scuola tecnica commerciale maschile « Luciano Mele »	Roma	3	1	2	3	1	2	1	1
2	R. Scuola tecnica commerciale femminile « Padre Reginaldo Giuliani »	Roma	3	1	2	3	1	2	1	1

NB. — Con decreti del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, si provvederà alla determinazione dei posti da ricoprire con personale incaricato. A ciascuna delle Scuole indicate nel prospetto viene annessa la Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale dello stesso nome. Gli insegnanti di ruolo della Scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nella detta Scuola di avviamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA B

Regie scuole secondarie di avviamento professionale derivate dal passaggio allo Stato di Scuole già dipendenti dal Governatorato di Roma

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi completi	Organico del personale: Direttore	Italiano	Matematica	Materie tecniche: Commerciali	Industriali	Agrarie	Industriali femminili	Marinare	Istruttori pratici: Industriali	Agrari	Industriali femminili	Marinari
1	Roma "Margherita di Savoia"	Roma	Industriale femminile (aggr.)	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Roma "Luciano Mele"	Roma	Commerciale maschile (aggr.)	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Roma "Padre Reginaldo Giuliani"	Roma	Commerciale femminile (aggr.)	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA C.

Prospetto dei contributi per il funzionamento delle Regie scuole d'istruzione tecnica derivate dal passaggio allo Stato di corrispondenti scuole già dipendenti dal Governatorato di Roma.

SCUOLA		Contributo annuo dello Stato
A) *Istruzione tecnica industriale:*		
Regia Scuola di magistero professionale per la donna con annessa Scuola professionale femminile « Margherita di Savoia »	L.	620.000
B) *Istruzione tecnica commerciale:*		
Regia Scuola tecnica commerciale maschile « Luciano Mele » con annesso corso serale	L.	315.000
Regia Scuola tecnica commerciale femminile « Padre Reginaldo Giuliani »	»	250.000
TOTALE . . .	L.	1.185.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1469.

Dichiarazione di chiusura a tutti gli effetti di legge della gestione liquidatrice del Nuovo Sindacato Ligure fra industriali ed imprenditori per gli infortuni sul lavoro, con sede in Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il decreto Ministeriale 31 luglio 1929-VII, che approva lo scioglimento del Nuovo Sindacato Ligure fra industriali ed imprenditori per gli infortuni sul lavoro, con sede in Genova e ne nomina i liquidatori nelle persone del gr. uff. Enrico Caprile e dell'on. avvocato Michelino Poggi;

Veduta la deliberazione presa nella seduta del 20 settembre 1934 dall'assemblea straordinaria dei soci con la quale, in seguito al decesso di uno dei signori liquidatori, l'on. Michelino Poggi, la gestione liquidatrice resta unicamente affidata al gr. uff. Enrico Caprile;

Considerato che dal rendiconto finale della gestione liquidatrice non è risultato residuo attivo, e che, a seguito della approvazione del rendiconto medesimo, il liquidatore ha adempiuto alle disposizioni impartitegli, relativamente alla conservazione degli archivi;

Ritenuto che la gestione liquidatrice del Nuovo Sindacato Ligure fra industriali ed imprenditori può considerarsi definitivamente esaurita;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge la gestione liquidatrice del Nuovo Sindacato Ligure fra industriali ed imprenditori per gli infortuni sul lavoro, con sede in Genova, disposta con decreto Ministeriale 31 luglio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 109. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1470.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. per il biennio 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929-VII, n. 1048, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E. e modificato con il R. decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1848;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1517, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

Visto il R. decreto 4 maggio 1942-XX, n. 558, col quale, tra gli altri, veniva nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. per il biennio 1942-1943 il Consigliere nazionale dott. Biagio Vecchioni per la sua qualità di presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 1942-XXI, n. 261, col quale il Consigliere nazionale dott. Orfeo Sellani è nominato presidente del predetto Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Ritenuto che il presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è membro di diritto del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. ed occorre, pertanto, provvedere a tale nomina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consigliere nazionale dott. Orfeo Sellani, presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. per il biennio 1942-1943 in sostituzione del Consigliere nazionale dott. Biagio Vecchioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 98. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 dicembre 1942-XXI.

Nomina del fascista Renato Macarini Carmignani a consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della siderurgia e della metallurgia;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI con il quale il fascista Rosario Massimino cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili in rappresentanza dei lavoratori del-

l'industria al posto del fascista Renato Macarini Carmignani che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili.

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Renato Macarini Carmignani a consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia quale rappresentante dei lavoratori dell'industria al posto lasciato vacante dal fascista Rosario Massimino;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Renato Macarini Carmignani è nominato consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia quale rappresentante dei lavoratori dell'industria al posto lasciato vacante dal fascista Rosario Massimino.

Roma, addì 12 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4680)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 dicembre 1942-XXI.

Nomina del fascista Secondo Ronza a consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII con i quali i fascisti Secondo Ronza e Gaetano Toselli sono stati nominati consiglieri effettivi, il primo della corporazione della carta e della stampa ed il secondo della Corporazione della zootecnia è della pesca, entrambi in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per il trasferimento del consigliere effettivo Secondo Ronza dalla Corporazione della carta e stampa a quella della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura in sostituzione del consigliere effettivo Gaetano Toselli proposto per il trasferimento nella Corporazione della carta e stampa;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Secondo Ronza cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura in sostituzione del fascista Gaetano Toselli che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca.

Roma, addì 12 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4681)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 dicembre 1942-XXI.

Nomina del fascista Gaetano Toselli a consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della carta e della stampa;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI con il quale i fascisti Secondo Ronza e Gaetano Toselli cessano dalla carica di consiglieri effettivi il primo della Corporazione della carta e della stampa ed il secondo della Corporazione della zootecnia e della pesca entrambi quali rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Gaetano Toselli a consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura al posto lasciato vacante dal fascista Secondo Ronza;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Gaetano Toselli è nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura al posto lasciato vacante dal fascista Secondo Ronza.

Roma, addì 12 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4682)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 dicembre 1942-XXI.

Nomina del fascista Manlio Tappi a consigliere effettivo della Corporazione dei cereali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei cereali;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali i fascisti Francesco Pentimalli e Manlio Tappi sono stati nominati il primo consigliere effettivo della Corporazione dei cereali, e il secondo consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia, entrambi in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Manlio Tappi a consigliere effettivo della Corporazione dei cereali quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura al posto del fascista Francesco Pentimalli, proposto per il trasferimento nella Corporazione vitivinicola e olearia;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Manlio Tappi cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura al posto del fascista Francesco Pentimalli che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei cereali.

Roma, addì 12 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4683)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 dicembre 1942-XXI

Nomina del fascista Francesco Pentimalli a consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione vitivinicola ed olearia;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI, con il quale il fascista Manlio Tappi cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura al posto del fascista Francesco Pentimalli che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei cereali;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Francesco Pentimalli a consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, al posto lasciato vacante dal fascista Manlio Tappi;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Francesco Pentimalli è nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura al posto lasciato vacante dal fascista Manlio Tappi.

Roma, addì 12 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4684)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 dicembre 1942-XXI.

Nomina del fascista Giovanni Iacometti a consigliere effettivo della Corporazione del legno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del legno;
Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII con i quali i fascisti Giovanni Iacometti e Guido Asinari di S. Marzano sono stati nominati consiglieri effettivi il primo della Corporazione dell'abbigliamento ed il secondo della Corporazione del legno entrambi in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli agricoltori per il trasferimento del consigliere effettivo Giovanni Iacometti dalla Corporazione dell'abbigliamento a quella del legno quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura in sostituzione del consigliere effettivo Guido Asinari di S. Marzano proposto per il trasferimento nella Corporazione dell'abbigliamento;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giovanni Iacometti cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione del legno quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura in sostituzione del fascista Guido Asinari di S. Marzano che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione del legno.

Roma, addì 12 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4685)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 dicembre 1942-XXI.

Nomina del fascista Guido Asinari di S. Marzano a consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dell'abbigliamento;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI, con il quale i fascisti Giovanni Iacometti e Guido Asinari di S. Marzano cessano dalla carica di consiglieri effettivi il primo della Corporazione dell'abbigliamento ed il secondo della Corporazione del legno entrambi quali rappresentanti degli agricoltori.
Vista la designazione della Confederazione fascista degli agricoltori per la nomina del fascista Guido Asinari di S. Marzano a consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante degli agricoltori al posto lasciato vacante dal fascista Giovanni Iacometti;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Guido Asinari di S. Marzano è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante degli agricoltori al posto lasciato vacante dal fascista Giovanni Iacometti.

Roma, addì 12 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4686)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1942-XXI.

Modifiche al regolamento ed all'organico del personale d'ordine dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 929;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1936, che approva, fra l'altro, il regolamento per il personale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1939-XVII che modifica l'art. 24 del citato regolamento;

Visti i decreti interministeriali in data 15 marzo 1938-XVI e 9 settembre 1939-XVII che modificano le tabelle degli stipendi e delle indennità per il personale dell'I.C.E.;

Ritenuta l'opportunità di variare il disposto del citato art. 24 per uniformarlo alle norme di cui all'art. 1 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, che modifica l'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Ritenuta altresì la necessità di modificare per taluni gradi la ripartizione del personale d'ordine dell'anzidetto Istituto in relazione ad un diverso assetto dato ad alcuni uffici dell'Istituto medesimo;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 24 del regolamento per il personale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, approvato con decreto Ministeriale in data 10 settembre 1936 e modificato con decreto Ministeriale in data 26 luglio 1939-XVII, è sostituito dal seguente:

« L'impiegato di ruolo chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario per anticipazione degli obblighi stessi è collocato in aspettativa per servizio militare senza corresponsione di assegni.

« L'impiegato di ruolo, invece, richiamato alle armi per servizio temporaneo in tempo di pace o chiamato a compiere esperimenti per conseguire gradi superiori o chiamato in servizio temporaneo della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.

« L'impiegato in congedo, ai sensi del precedente comma, conserva per i primi due mesi soltanto lo stipendio, gli eventuali assegni personali riassorbibili, nonchè l'eventuale eccedenza dell'aggiunta di famiglia relativa al grado civile rispetto a quella che risulti dovutagli per il grado militare. Se però è richiamato alle armi in qualità di militare di truppa (soldato, caporale, caporale maggiore e gradi corrispondenti) con trattamento economico uguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva, conserva anche l'indennità di servizio; mentre se è richiamato con trattamento superiore a quello predetto, l'indennità di servizio spetta per la eventuale eccedenza sul trattamento militare per paga o sovrapaga.

« I precedenti commi secondo e terzo si applicano anche al personale in prova che alla data del richiamo alle armi abbia già assunto effettivo servizio civile considerando quale trattamento civile l'assegno mensile di prova stabilito dall'annessa tabella degli stipendi o gli altri eventuali assegni di cui sia fornito in sostituzione di quest'ultimo. L'eventuale eccedenza di questo rispetto allo stipendio minimo del grado da conferire al termine dell'esperimento sarà considerata alla stessa stregua dell'indennità di servizio.

« In caso di richiami successivi il trattamento di cui al precedente comma terzo non può essere nuovamente concesso se dalla data dell'avvenuto ricollocamento in congedo da parte dell'autorità militare al giorno del richiamo immediatamente successivo non siano trascorsi almeno sei mesi. Ove tale intervallo non sia interamente trascorso i successivi periodi di richiamo si sommano per determinare i due mesi per i quali è accordata la detta concessione.

« Per gli impiegati in servizio militare in tempo di guerra provvede il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni.

Art. 2.

I posti di archivista di II ed applicato di II, di stenodattilografo e di dattilografo di cui alla tabella organica del personale d'ordine dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero — annessa al regolamento per il personale approvato con decreto Ministeriale in data 10 settembre 1936-XIV, sostituita con quella annessa al decreto Ministeriale 15 marzo 1938-XVI e successivamente modificata con decreto Ministeriale 9 settembre 1939-XVII — sono stabiliti come appresso:

Archivista di II ed applicato di II	posti n.	35
Stenodattilografo	» »	40
Dattilografo	» »	30

L'art. 1 del presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1941 e l'art. 2 entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1942-XXI

Il Ministro per gli scambi e le valute: RICCARDI
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO
Il Ministro per le finanze: DI REVEL

(4739)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1942-XXI.

Determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile per i facchini riuniti in carovane di alcune provincie agli effetti della corresponsione degli assegni familiari.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Sentiti il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Ai fini delle disposizioni sugli assegni familiari e dei relativi contributi i periodi medi di occupazione ed i salari medi per i facchini riuniti in carovane sono così

stabiliti per le seguenti carovane, con effetto dal primo giorno del mese in corso alla pubblicazione del presente decreto:

Bari:

a) per le Carovane « Costanzo Ciano » e « Aurelio Padovani » di Bari, per le carovane di Barletta città e per quelle di Monopoli: occupazione media mensile giorni 26, salario medio mensile L. 312;

b) per tutte le altre carovane della provincia di Bari: occupazione media mensile giorni 26, salario medio mensile L. 260.

Bolzano: Società anonima cooperativa porta bagagli: occupazione media mensile giorni 25, salario medio mensile L. 475.

Trento: Cooperative per il trasporto dei bagagli a domicilio: occupazione media mensile giorni 25, salario medio mensile L. 375.

Forlì: occupazione media mensile giorni 25, salario medio mensile L. 450.

Messina: occupazione media mensile giorni 20, salario medio mensile L. 200.

Udine: occupazione media mensile giorni 20, salario medio mensile L. 300.

Roma, addì 10 dicembre 1942-XXI

p. Il Ministro: CIANETTI

(4689)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 544 del 12 novembre 1942 relativo ai prezzi dei nastri per calzaturifici, da cappelli per uomo, comuni, di moda e di velluto.

A seguito del provvedimento P. 437 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 1942-XX), con il quale il Ministero delle corporazioni ha stabilito le caratteristiche dei nastri per calzaturifici, da cappelli per uomo, comuni, di moda e di velluto, che i produttori di nastri possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, il Ministero predetto, con successivo provvedimento P. 544 del 12 novembre 1942-XXI, ha determinato quanto segue:

1. — I prezzi massimi di vendita dal produttore e quelli di vendita al consumatore dei nastri tipo, sono quelli segnati nelle apposite colonne della unita tabella « A » in corrispondenza del tipo di nastro e delle relative altezze.

I prezzi di vendita dal produttore si intendono per merce franco fabbrica, imballo esterno al costo, pagamento a 10 giorni sconto 5 % oppure a 30 giorni sconto 2 %.

I prezzi di vendita dal dettagliante al consumatore sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata per la fase di scambio dal dettagliante al consumatore stesso.

2. — Nelle vendite al dettagliante ed al confezionista artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite dal produttore, aumentati di non oltre il 20 % per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento contanti.

3. — Il produttore di nastri è tenuto ad apporre su ogni pezza, che deve essere sempre di dieci metri, una fascetta di garanzia, fornita dall'Ente del Tessile Nazionale, contenente le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo di nastro, dell'altezza in millimetri e del prezzo di vendita al consumatore, per metro.

Per le forniture alle industrie, per le quali la confezione può essere superiore a dieci metri, il produttore dovrà apporre invece un cartellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale, munito delle indicazioni sopra prescritte.

4. — Il produttore che intende vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti per ciascun tipo, è tenuto ad indicare, ai sensi del punto precedente, il prezzo di vendita proporzionalmente ridotto.

5. — Il venditore è tenuto a non staccare, fino all'esaurimento della pezza di nastro, la fascetta di garanzia allo scopo di permettere all'eventuale acquirente di riconoscere il tipo ed il prezzo del nastro stesso.

6. — E' fatto obbligo ai venditori di segnare nelle fatture di vendita il numero e l'altezza dei nastri-tipo.

7. — Il fabbricante di nastri potrà vendere i nastri prodotti anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento P. 437, e in corso di lavorazione alla data stessa, a condizione però che pratichi per tali nastri prezzi non superiori a quelli dei nastri tipo cui essi possono essere assimilati in base alle loro caratteristiche tecniche, ed applichi le disposizioni del precedente punto 3, facendo precedere alla voce « tipo » la dizione « assimilato ». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolato, aggiungendo a quello franco fabbrica, la maggiorazione del 60 % riservata al commercio.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste per i nastri-tipo, il produttore non potrà effettuare la vendita se prima non avrà chiesta ed ottenuta la fissazione del prezzo, seguendo la procedura del punto 2 del provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942-XX. L'indicazione di tale prezzo, aumentato della maggiorazione del 60 % riservata al commercio, dovrà essere apposta secondo le norme del precedente punto 3 del presente provvedimento.

8. — Il commerciante grossista potrà vendere fino al 15 dicembre 1942-XXI i nastri non tipo acquistati prima dell'entrata in vigore del provvedimento P. 437, non muniti delle indicazioni prescritte al punto 7, a prezzi non superiori ai relativi costi di acquisto aumentati del 20 %. Dopo tale data il grossista non potrà praticare per tali nastri prezzi superiori a quelli franco fabbrica, fissati per i corrispondenti prodotti tipo cui possono essere assimilati, aumentati della percentuale del 20 %.

9. — Il commerciante al minuto potrà vendere fino al 31 gennaio 1943-XXI i nastri non tipo acquistati a tutto il 15 dicembre 1942-XXI, non muniti delle indicazioni prescritte al punto 7, ma egli non potrà praticare prezzi superiori ai relativi costi di fattura maggiorati del 60 % per gli acquisti fatti presso il produttore o maggiorati del 40 % per gli acquisti fatti presso il grossista.

Dopo tale data il dettagliante non potrà praticare per tali nastri prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti tipi cui essi possono essere assimilati.

10. — A modifica della tabella allegata al provvedimento P. 437, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 1942-XX, i nastri tipo 10, tipo 14, tipo 24, tipo 28, tipo 36, tipo 38 e tipo 47 sono aboliti, mentre vengono aggiunti i nastri tipo 63 e tipo 64, descritti nell'unito allegato « B ».

Inoltre gli altri tipi di nastri previsti dal provvedimento P. 437 potranno essere fabbricati soltanto nelle altezze indicate nella tabella annessa alla presente circolare.

Per i nastri tipo aboliti e per le altezze abolite, i produttori dovranno attenersi alle norme del precedente punto 7, per i quantitativi di manufatti che essi abbiano eventualmente già fabbricati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

11. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

12. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

13. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA « A ».

TABELLA DEI PREZZI MASSIMI DI VENDITA DEI NASTRI TIPO IN BASE ALLE RELATIVE ALTEZZE

TIPO N. 1:

altezza mm. 20, prezzo ff. L. 79, al consumatore L. 1,25;
altezza mm. 50, prezzo ff. L. 168, al consumatore L. 2,70;
altezza mm. 70, prezzo ff. L 252, al consumatore L. 4,05;
altezza mm. 100, prezzo ff. L. 344, al consumatore L. 5.50;
altezza mm. 195, prezzo ff. L. 687, al consumatore L. 11.

TIPO N. 2:
altezza mm. 20, prezzo ff. L. 94, al consumatore L. 1,50;
altezza mm. 50, prezzo ff. L. 225, al consumatore L. 3,60;
altezza mm. 70, prezzo ff. L. 317, al consumatore L. 5,05;
altezza mm. 100, prezzo ff. L. 451, al consumatore L. 7,20;
altezza mm. 195, prezzo ff. L. 861, al consumatore L. 13,75.

TIPO N. 3:
altezza mm. 20, prezzo ff. L. 109, al consumatore L. 1,75;
altezza mm. 50, prezzo ff. L. 243, al consumatore L. 3,85;
altezza mm. 70, prezzo ff. L. 329, al consumatore L. 5,25;
altezza mm. 100, prezzo ff. L. 487, al consumatore L. 7,80;
altezza mm. 195, prezzo ff. L. 909, al consumatore L. 14,55.

TIPO N. 4:
altezza mm. 15,75, prezzo ff. L. 100, al consumatore L. 1,60;
altezza mm. 40,50, prezzo ff. L. 212, al consumatore L. 3,40;
altezza mm. 69,75, prezzo ff. L. 382, al consumatore L. 6,10.

TIPO N. 5:
altezza mm. 15, prezzo ff. L. 42, al consumatore L. 0,65;
altezza mm. 20, prezzo ff. L. 53, al consumatore L. 0,85;
altezza mm. 40, prezzo ff. L. 99, al consumatore L. 1,55.

TIPO N. 6:
altezza mm. 35, prezzo ff. L. 116, al consumatore L. 1,85.

TIPO N. 7:
altezza mm 9, prezzo ff. L. 25, al consumatore L. 0,40;
altezza mm. 13,50, prezzo ff. L. 33, al consumatore L. 0,50;
altezza mm. 18, prezzo ff. L. 39, al consumatore L. 0,65;
altezza mm. 22,50, prezzo ff. L. 46, al consumatore L. 0,75;
altezza mm. 31,50, prezzo ff. L. 62, al consumatore L. 1;
altezza mm. 47,25, prezzo ff. L. 87, al consumatore L. 1,40.

TIPO N. 8:
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 32; al consumatore L. 0,50;
altezza mm. 13,50, prezzo ff. L. 42, al consumatore L. 0,65;
altezza mm. 18, prezzo ff. L. 53, al consumatore L. 0,85;
altezza mm. 22,50, prezzo ff. L. 63, al consumatore L. 1;
altezza mm. 31,50, prezzo ff. L. 84, al consumatore L. 1,30;
altezza mm. 47,25, prezzo ff. L. 120, al consumatore L. 1,95.

TIPO N. 9:
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 34, al consumatore L. 0,55;
altezza mm. 13,50, prezzo ff. L. 44, al consumatore L. 0,70;
altezza mm. 18, prezzo ff. L. 56, al consumatore L. 0,90;
altezza mm. 22,50, prezzo ff. L. 68, al consumatore L. 1;
altezza mm. 31,50, prezzo ff. L. 100, al consumatore L. 1,45;
altezza mm. 47,25, prezzo ff. L. 130, al consumatore L. 2,10.

TIPO N. 11:
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 75, al consumatore L. 1,20;
altezza mm. 13,50, prezzo ff. L. 97, al consumatore L. 1,55;
altezza mm. 18, prezzo ff. L. 123, al consumatore L. 1,95;
altezza mm. 22,50, prezzo ff. L. 148, al consumatore L. 2,35;
altezza mm. 31,50, prezzo ff. L. 194, al consumatore L. 3,10;
altezza mm. 47,25, prezzo ff. L. 283, al consumatore L. 4,50.

TIPO N. 12:
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 96, al consumatore L. 1,50;
altezza mm. 13,50, prezzo ff. L. 125, al consumatore L. 2;
altezza mm. 18, prezzo ff. L. 163, al consumatore L. 2,60;
altezza mm. 22,50, prezzo ff. L. 197, al consumatore L. 3,10;
altezza mm. 31,50, prezzo ff. L. 265, al consumatore L. 4,20;
altezza mm. 47,25, prezzo ff. L. 385, al consumatore L. 6,15.

TIPO N. 13:
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 109, al consumatore L. 1,75;
altezza mm. 13,50, prezzo ff. L. 149, al consumatore L. 2,40;
altezza mm. 18, prezzo ff. L. 187, al consumatore L. 3;
altezza mm. 22,50, prezzo ff. L. 228, al consumatore L. 3,65;
altezza mm. 27, prezzo ff. L. 266, al consumatore L. 4,30;
altezza mm. 31,50, prezzo ff. L. 304, al consumatore L. 4,85;
altezza mm. 40,50, prezzo ff. L. 386, al consumatore L. 6,10;
altezza mm. 47,25, prezzo ff. L. 443, al consumatore L. 7,10;
altezza mm. 54, prezzo ff. L. 502, al consumatore L. 8,05.

TIPO N. 15:
altezza mm. 5, prezzo ff. L. 7, al consumatore L. 0,10;
altezza mm. 7, prezzo ff. L. 8, al consumatore L. 0,15;
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 10, al consumatore L. 0,15.

TIPO N. 16:
altezza mm. 5, prezzo ff. L. 16, al consumatore L. 0,25;
altezza mm. 7, prezzo ff. L. 18, al consumatore L. 0,30;
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 20, al consumatore L. 0,35;
altezza mm. 11, prezzo ff. L. 22, al consumatore L. 0,35;
altezza mm. 13, prezzo ff. L. 24, al consumatore L. 0,40;
altezza mm. 15, prezzo ff. L. 27, al consumatore L. 0,40;
altezza mm. 17, prezzo ff. L. 29, al consumatore L. 0,45;
altezza mm. 19, prezzo ff. L. 31, al consumatore L. 0,50.

TIPO N. 17:
altezza mm. 25, prezzo ff. L. 78, al consumatore L. 1,25;
altezza mm. 30, prezzo ff. L. 90, al consumatore L. 1,45;
altezza mm. 35, prezzo ff. L. 100, al consumatore L. 1,60;
altezza mm. 40, prezzo ff. L. 112, al consumatore L. 1,75.

TIPO N. 18:
altezza mm. 12, prezzo ff. L. 14, al consumatore L. 0,25.

TIPO N. 19:
altezza mm. 16, prezzo ff. L. 22, al consumatore L. 0,35.

TIPO N. 20:
altezza mm. 25, prezzo ff. L. 31, al consumatore L. 0,50;
altezza mm. 30, prezzo ff. L. 35, al consumatore L. 0,55;
altezza mm. 35, prezzo ff. L. 39, al consumatore L. 0,65;
altezza mm. 40, prezzo ff. L. 43, al consumatore L. 0,60.

TIPO N. 21:
altezza mm. 13, prezzo ff. L. 26, al consumatore L. 0,40;
altezza mm. 15, prezzo ff. L. 28, al consumatore L. 0,45.

TIPO N. 22:
altezza mm. 6, prezzo ff. L. 14, al consumatore L. 0,20;
altezza mm. 11, prezzo ff. L. 21, al consumatore L. 0,30.

TIPO N. 23:
altezza mm. 80, prezzo ff. L. 134, al consumatore L. 2,15.

TIPO N. 25:
altezza mm. 6,75, prezzo ff. L. 10, al consumatore L. 0,15;
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 11, al consumatore L. 0,15;
altezza mm. 13,50, prezzo ff. L. 14, al consumatore L. 0,25;
altezza mm. 22,50, prezzo ff. L. 18, al consumatore L. 0,30;
altezza mm. 36, prezzo ff. L. 33, al consumatore L. 0,55;
altezza mm. 47,25, prezzo ff. L. 39 al consumatore L. 0,65;
altezza mm. 67,50, prezzo ff. L. 54, al consumatore L. 0,85;
altezza mm. 103,50, prezzo ff. L. 71, al consumatore L. 1,10.

TIPO N. 26:
altezza mm. 13,50, prezzo ff. L. 14, al consumatore L. 0,25;
altezza mm. 22,50, prezzo ff. L. 20, al consumatore L. 0,30;
altezza mm. 27, prezzo ff. L. 22, al consumatore L. 0,35;
altezza mm. 40,50, prezzo ff. L. 31, al consumatore L. 0,50;
altezza mm. 47,25, prezzo ff. L. 37, al consumatore L. 0,60.

TIPO N. 27:
altezza mm. 6,75, prezzo ff. L. 11, al consumatore L. 0,20;
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 12, al consumatore L. 0,20;
altezza mm. 15,75, prezzo ff. L. 18, al consumatore L. 0,30;
altezza mm. 24,35, prezzo ff. L. 25, al consumatore L. 0,40;
altezza mm. 40,50, prezzo ff. L. 44, al consumatore L. 0,70;
altezza mm. 51,75, prezzo ff. L. 55, al consumatore L. 0,90;
altezza mm. 72, prezzo ff. L. 74, al consumatore L. 1,20;
altezza mm. 108, prezzo ff. L. 99, al consumatore L. 1,55.

TIPO N. 29:
altezza mm. 25, prezzo ff. L. 22, al consumatore L. 0,35;
altezza mm. 70, prezzo ff. L. 54, al consumatore L. 0,85;
altezza mm. 100, prezzo ff. L. 75, al consumatore L. 1,20;
altezza mm. 110, prezzo ff. L. 84, al consumatore L. 1,35;
altezza mm. 120, prezzo ff. L. 90, al consumatore L. 1,45;

TIPO N. 30:
altezza mm. 25, prezzo ff. L. 27, al consumatore L. 0,40;
altezza mm. 70, prezzo ff. L. 68, al consumatore L. 1,10;
altezza mm. 100, prezzo ff. L. 93, al consumatore L. 1,50;
altezza mm. 110, prezzo ff. L. 100, al consumatore L. 1,60;
altezza mm. 120, prezzo ff. L. 112, al consumatore L. 1,80.

TIPO N. 31:
altezza mm. 6,75, prezzo ff. L. 17, al consumatore L. 0,30;
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 19, al consumatore L. 0,30;
altezza mm. 15,75, prezzo ff. L. 28, al consumatore L. 0,45;
altezza mm. 24,75, prezzo ff. L. 35, al consumatore L. 0,55;
altezza mm. 40,50, prezzo ff. L. 68, al consumatore L. 1,10;
altezza mm. 51,75, prezzo ff. L. 78, al consumatore L. 1,25;
altezza mm. 72, prezzo ff. L. 100, al consumatore L. 1,60;
altezza mm. 108, prezzo ff. L. 128, al consumatore L. 2,05.

TIPO N. 32:
altezza mm. 6,75, prezzo ff. L. 20, al consumatore L. 0,30;
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 22, al consumatore L. 0,35;
altezza mm. 15,75, prezzo ff. L. 32, al consumatore L. 0,50;
altezza mm. 24,75, prezzo ff. L. 42, al consumatore L. 0,70;
altezza mm. 40,50, prezzo ff. L. 77, al consumatore L. 1,25;
altezza mm. 51,75, prezzo ff. L. 89, al consumatore L. 1,45;
altezza mm. 72, prezzo ff. L. 120, al consumatore L. 1,90;
altezza mm. 108, prezzo ff. L. 152, al consumatore L. 2,45.

TIPO N. 33:
altezza mm. 6,75, prezzo ff. L. 22, al consumatore L. 0,35;
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 25, al consumatore L. 0,40;
altezza mm. 15,75, prezzo ff. L. 34, al consumatore L. 0,55;
altezza mm. 24,75, prezzo ff. L. 44, al consumatore L. 0,70;
altezza mm. 40,50, prezzo ff. L. 63, al consumatore L. 1;
altezza mm. 51,75, prezzo ff. L. 78, al consumatore L. 1,25;
altezza mm. 72, prezzo ff. L. 113, al consumatore L. 1,80;
altezza mm. 108, prezzo ff. L. 174, al consumatore L. 2,80.

TIPO N. 34:
altezza mm. 6,75, prezzo ff. L. 15, al consumatore L. 0,25;
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 17, al consumatore L. 0,25;
altezza mm. 15,75, prezzo ff. L. 23, al consumatore L. 0,35;
altezza mm. 24,75, prezzo ff. L. 31, al consumatore L. 0,50;
altezza mm. 40,50, prezzo ff. L. 49, al consumatore L. 0,80;
altezza mm. 51,75, prezzo ff. L. 60, al consumatore L. 0,95.

TIPO N. 35:
altezza mm. 4,50, prezzo ff. L. 16, al consumatore L. 0,25;
altezza mm. 6,75, prezzo ff. L. 18, al consumatore L. 0,30;
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 20, al consumatore L. 0,35;
altezza mm. 11,25, prezzo ff. L. 23, al consumatore L. 0,35;
altezza mm. 19,75, prezzo ff. L. 29, al consumatore L. 0,45;
altezza mm. 24,75, prezzo ff. L. 39, al consumatore L. 0,65;
altezza mm. 40,50, prezzo ff. L. 58, al consumatore L. 0,90;
altezza mm. 51,75, prezzo ff. L. 77, al consumatore L. 1,25.

TIPO N. 37:
altezza mm. 6, prezzo ff. L. 24, al consumatore L. 0,40;
altezza mm. 10, prezzo ff. L. 32, al consumatore L. 0,50;
altezza mm. 16, prezzo ff. L. 43, al consumatore L. 0,70;
altezza mm. 20, prezzo ff. L. 53, al consumatore L. 0,85;
altezza mm. 24, prezzo ff. L. 64, al consumatore L. 1;
altezza mm. 32, prezzo ff. L. 81, al consumatore L. 1,30.

TIPO N. 39:
altezza mm. 4,50, prezzo ff. L. 18, al consumatore L. 0,30;
altezza mm. 6,75, prezzo ff. L. 21, al consumatore L. 0,35;
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 25, al consumatore L. 0,40;
altezza mm. 11,25, prezzo ff. L. 29, al consumatore L. 0,45;
altezza mm. 15,75, prezzo ff. L. 38, al consumatore L. 0,60;
altezza mm. 24,75, prezzo ff. L. 53, al consumatore L. 0,85;
altezza mm. 40,50, prezzo ff. L. 91, al consumatore L. 1,45;
altezza mm. 51,75, prezzo ff. L. 110, al consumatore L. 1,75.

TIPO N. 40:
altezza mm. 6,75, prezzo ff. L. 62, al consumatore L. 1;
altezza mm. 11,25, prezzo ff. L. 84, al consumatore L. 1,35;
altezza mm. 15,75, prezzo ff. L. 116, al consumatore L. 1,85;
altezza mm. 24,75, prezzo ff. L. 175, al consumatore L. 2,80;
altezza mm. 40,50, prezzo ff. L. 276, al consumatore L. 4,40;
altezza mm. 51,75, prezzo ff. L. 357, al consumatore L. 5,70.

TIPO N. 41:
altezza mm. 15,75, prezzo ff. L. 37, al consumatore L. 0,60;
altezza mm. 24,75, prezzo ff. L. 52, al consumatore L. 0,85;
altezza mm. 40,50, prezzo ff. L. 80, al consumatore L. 1,30;
altezza mm. 51,75, prezzo ff. L. 101, al consumatore L. 1,60.

TIPO N. 42:
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 26, al consumatore L. 0,40;
altezza mm. 15,75, prezzo ff. L. 36, al consumatore L. 0,55;
altezza mm. 24,75, prezzo ff. L. 52, al consumatore L. 0,85;
altezza mm. 40,50, prezzo ff. L. 84, al consumatore L. 1,35;
altezza mm. 51,75, prezzo ff. L. 102, al consumatore L. 1,60

TIPO N. 43:
altezza mm. 13,50, prezzo ff. L. 50, al consumatore L. 0,80;
altezza mm. 22,50, prezzo ff. L. 77, al consumatore L. 1,25;
altezza mm. 28,125, prezzo ff. L. 93, al consumatore L. 1,50;
altezza mm. 42,75, prezzo ff. L. 141, al consumatore L. 2,25;
altezza mm. 51,75, prezzo ff. L. 168, al consumatore L. 2,65;
altezza mm. 81, prezzo ff. L. 258, al consumatore L. 4,15.

TIPO N. 44:
altezza mm. 25, prezzo ff. L. 71, al consumatore L. 1,15;
altezza mm. 41, prezzo ff. L. 98, al consumatore L. 1,55;
altezza mm. 52, prezzo ff. L. 123, al consumatore L. 1,95;
altezza mm. 80, prezzo ff. L. 194, al consumatore L. 3,10;
altezza mm. 120, prezzo ff. L. 287, al consumatore L. 4,60;
altezza mm. 150, prezzo ff. L. 336, al consumatore L. 5,35;
altezza mm. 180, prezzo ff. L. 379, al consumatore L. 6,05.

TIPO N. 45:
altezza mm. 12,50, prezzo ff. L. 13, al consumatore L. 0,20.

TIPO N. 46:
altezza mm. 2,50, prezzo ff. L. 23, al consumatore L. 0,35.

TIPO N. 48:
altezza mm. 6,75, prezzo ff. L. 30, al consumatore L. 0,45;
altezza mm. 10,125, prezzo ff. L. 44, al consumatore L. 0,70.

TIPO N. 49:
altezza mm. 6,75, prezzo ff. L. 25, al consumatore L. 0,40;
altezza mm. 10,125, prezzo ff. L. 36, al consumatore L. 0,60;
altezza mm. 14,25, prezzo ff. L. 50, al consumatore L. 0,80.

TIPO N. 50:
altezza mm. 6,75, prezzo ff. L. 21, al consumatore L. 0,30;
altezza mm. 10,125, prezzo ff. L. 28, al consumatore L. 0,45;
altezza mm. 14,25, prezzo ff. L. 39, al consumatore L. 0,65.

TIPO N. 51:
altezza mm. 6,75, prezzo ff. L. 26, al consumatore L. 0,40;
altezza mm. 10,125, prezzo ff. L. 38, al consumatore L. 0,60;
altezza mm. 14,25, prezzo ff. L. 55, al consumatore L. 0,90.

TIPO N. 52:
altezza mm. 6,75, prezzo ff. L. 30, al consumatore L. 0,50;
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 37, al consumatore L. 0,60.

TIPO N. 53:
altezza mm. 15, prezzo ff. L. 45, al consumatore L. 0,70.

TIPO N. 54:
altezza mm. 27, prezzo ff. L. 52, al consumatore L. 0,85;
altezza mm. 60,75, prezzo ff. L. 109, al consumatore L. 1,75.

TIPO N. 55:
altezza mm. 30, prezzo ff. L. 67, al consumatore L. 1,10;
altezza mm. 35, prezzo ff. L. 76, al consumatore L. 1,20.

TIPO N. 56:
altezza mm. 8, prezzo ff. L. 23, al consumatore L. 0,35.

TIPO N. 57:
altezza mm. 12, prezzo ff. L. 27, al consumatore L. 0,45.

TIPO N. 58:
altezza mm. 10, prezzo ff. L. 35, al consumatore L. 0,55.

TIPO N. 59:
altezza mm. 5,625, prezzo ff. L. 50, al consumatore L. 0,80;
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 62, al consumatore L. 1;
altezza mm. 15,75, prezzo ff. L. 105, al consumatore L. 1,65;
altezza mm. 24,75, prezzo ff. L. 129, al consumatore L. 2,05;
altezza mm. 36, prezzo ff. L. 177, al consumatore L. 2,85;
altezza mm. 51,75, prezzo ff. L. 223, al consumatore L. 3,55;
altezza mm. 74,50, prezzo ff. L. 324, al consumatore L. 5,20.

TIPO N. 60:
altezza mm. 6,75, prezzo ff. L. 59, al consumatore L. 0,95;
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 64, al consumatore L. 1,05;
altezza mm. 16,875, prezzo ff. L. 104, al consumatore L. 1,65;
altezza mm. 20,25, prezzo ff. L. 122, al consumatore L. 1,95;
altezza mm. 24,75, prezzo ff. L. 142, al consumatore L. 2,25;
altezza mm. 29,25, prezzo ff. L. 167, al consumatore L. 2,70.

TIPO N. 61:
altezza mm. 5,062, prezzo ff. L. 78, al consumatore L. 1,25;
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 103, al consumatore L. 1,65;
altezza mm. 13,50, prezzo ff. L. 147, al consumatore L. 2,35;
altezza mm. 15,75, prezzo ff. L. 170, al consumatore L. 2,70.

TIPO N. 62:
altezza mm. 6,75, prezzo ff. L. 182, al consumatore L. 2,90;
altezza mm. 9, prezzo ff. L. 211, al consumatore L. 3,35;
altezza mm. 18,50, prezzo ff. L. 389, al consumatore L. 6,20;
altezza mm. 27, prezzo ff. L. 501, al consumatore L. 8;
altezza mm. 45, prezzo ff. L. 857, al consumatore L. 13,70;
altezza mm. 56,25, prezzo ff. L. 968, al consumatore L. 15,50;
altezza mm. 67,25, prezzo ff. L. 1249, al consumatore L. 20;
altezza mm. 81, prezzo ff. L. 1516, al consumatore L. 24,25.

TIPO N. 63:
altezza mm. 25, prezzo ff. L. 39, al consumatore L. 0,60;
altezza mm. 70, prezzo ff. L. 98, al consumatore L. 1,55;
altezza mm. 100, prezzo ff. L. 138, al consumatore L. 2,20;
altezza mm. 110, prezzo ff. L. 150 al consumatore L. 2,40;
altezza mm. 120, prezzo ff. L. 168, al consumatore L. 2,70.

TIPO N. 64:
altezza mm. 8, prezzo ff. L. 13, al consumatore L. 0,20;
altezza mm. 11, prezzo ff. L. 16, al consumatore L. 0,25;
altezza mm. 16, prezzo ff. L. 20, al consumatore L. 0,30;
altezza mm. 18, prezzo ff. L. 22, al consumatore L. 0,35;
altezza mm. 20, prezzo ff. L. 23, al consumatore L. 0,40;
altezza mm. 25, prezzo ff. L. 30, al consumatore L. 0,50;
altezza mm. 30, prezzo ff. L. 35, al consumatore L. 0,55;

altezza mm. 35, prezzo ff. L. 38, al consumatore L. 0,60;
altezza mm. 40, prezzo ff. L. 42, al consumatore L. 0,70;
altezza mm. 45, prezzo ff. L. 52, al consumatore L. 0,80.

Nota. — I nastri moda, dal tipo 25 al tipo 58 compreso, possono essere prodotti solo su esplicita richiesta del committente, con le seguenti operazioni supplementari:

A) marezzatura; *B)* impressione a caldo (bugnatura); *C)* ceratura; *D)* sfumatura.

Il numero distintivo dei nastri-tipo che abbiano subito una delle lavorazioni suddette, dovrà essere seguito dalla indicazione della lettera maiuscola che contraddistingue la lavorazione supplementare.

I produttori di nastri possono, per le lavorazioni suddette, applicare sul prezzo franco fabbrica, una maggiorazione del 15 % per la marezzatura, del 15 % per l'impressione a caldo, del 20 % per la ceratura e del 20 % per la sfumatura. Il prezzo al consumatore, in tal caso, viene proporzionalmente aumentato.

I nastri-tipo possono essere fabbricati a disegno operato, mantenendo inalterati i titoli dei filati, i fili e le battute, senza che i prezzi siano aumentati.

Il tipo 44 - *Bandiera pesante tricolore* - può essere prodotto anche bicolore od unicolore, per sciarpe Littorio, per ufficiali o per decorazioni di alto grado.

ALLEGATO « B ».

AGGIUNTA ALLA TABELLA
ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO P. 437

Tipo 63. — *Raso per copertifici* 1ª *qualità* - Ordito in raion viscosa 120 dn., 2ª qualità intermedia torsione aumentata; trama raion viscosa 150 dn. 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzioni 24 al cm.; prodotto nelle varie altezze; altezza base mm. 25; fili in ordito 222; peso per 100 metri gr. 425/430. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti altezze con fili e peso proporzionali: 70 - 100 - 110 - 120.

Tipo 64. — *Fettuccia liscia e spinata per merceria e biancheria* . Ordito in fiocco 28/2; trama in fiocco 32; inserzioni 16 al cm., prodotto nelle varie altezze; altezza base mm. 8; fili in ordito 22, peso per 100 metri gr. 115/118. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: mm. 11 - 16 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45.

(4700)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 567 del 3 dicembre 1942 relativo ai tipi di etichette tessute con dicitura e di nastri per tiranti da calzature con dicitura.

A seguito del provvedimento P. 460 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 5 settembre 1942) con il quale sono state stabilite le caratteristiche delle etichette tessute e di nastri per tiranti da calzature, che i produttori possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, il Ministero delle corporazioni, con successivo provvedimento P. 567 del 3 dicembre 1942-XXI, ha determinato quanto segue:

1. I prezzi massimi di vendita dal produttore e quelli di vendita al consumatore delle etichette tessute con dicitura e di nastri per tiranti da calzature con dicitura, sono quelli segnati nelle apposite colonne della unita tabella in corrispondenza dell'indicazione di ciascun tipo e delle relative altezze.

I prezzi di vendita dal produttore si intendono per merce franco fabbrica, imballo esterno al costo, pagamento a dieci giorni sconto 5 %, oppure a trenta giorni sconto 2 %.

I prezzi di vendita dal dettagliante al privato consumatore sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata per la fase di scambio dal dettagliante al privato consumatore stesso.

2. Nelle vendite al dettagliante il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite dal produttore aumentati di non oltre il 16 % per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento 30 giorni netto.

3. Il produttore di etichette tessute e di nastri per tiranti da calzature, è tenuto ad apporre su ogni pezza una fascetta di garanzia, fornita dall'Ente del Tessile Nazionale, contenente le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo di etichette e di nastri per tiranti da calzature, dell'altezza in mm. e del prezzo di vendita al consumatore per metro e della lunghezza in metri della pezza.

Per le forniture alle industrie od ai confezionisti, il produttore dovrà apporre invece un cartellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale, munito delle indicazioni sopra prescritte.

4. Il produttore che intende vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti per ciascun tipo, è tenuto ad indicare, ai sensi del punto precedente, il prezzo di vendita proporzionalmente ridotto.

5. Il venditore è tenuto a non staccare fino all'esaurimento della pezza la fascetta di garanzia allo scopo di permettere all'acquirente di riconoscere il tipo ed il prezzo.

6. E' fatto obbligo ai venditori di segnare nelle fatture di vendita il numero e l'altezza dei prodotti-tipo.

7. Il fabbricante potrà vendere le etichette tessute e i nastri per tiranti da calzature prodotti anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento P. 460 e in corso di lavorazione alla data stessa, a condizione però che pratichi per tali prodotti prezzi non superiori a quelli dei prodotti-tipo cui essi possono essere assimilati in base alle loro caratteristiche tecniche, ed applichi le disposizioni del precedente punto 3, facendo precedere alla voce « tipo » la dizione « assimilato ». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolato aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 50 % riservata al commercio.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste per i prodotti tipo, il produttore non potrà effettuare la vendita se prima non avrà chiesta ed ottenuta la fissazione del prezzo, seguendo la procedura del punto 2 del provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942. L'indicazione di tale prezzo, aumentato della maggiorazione del 50 % riservata al commercio, dovrà essere apposta secondo le norme del precedente punto 3 del presente provvedimento.

8. Il commerciante grossista potrà vendere fino al 31 dicembre 1942-XXI le etichette tessute ed i nastri per tiranti da calzature non tipo acquistati prima dell'entrata in vigore del provvedimento P. 460, non muniti delle indicazioni prescritte al punto 7, a prezzi non superiori ai relativi costi di acquisto aumentati del 16 %. Dopo tale data il grossista non potrà praticare per tali prodotti prezzi superiori a quelli franco fabbrica, fissati per i corrispondenti prodotti tipo cui possono essere assimilati, aumentati della percentuale del 16 %.

9. Il commerciante al minuto potrà vendere fino al 31 gennaio 1943-XXI le etichette tessute ed i nastri per tiranti da calzature non tipo acquistati a tutto il 31 dicembre 1942-XXI, non muniti delle indicazioni prescritte al punto 7, ma egli non potrà praticare prezzi superiori ai relativi costi di fattura maggiorati del 50 % per gli acquisti fatti presso il produttore o maggiorati del 34 % per gli acquisti fatti presso il grossista.

Dopo tale data il dettagliante non potrà praticare per tali prodotti prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti tipi cui essi possono essere assimilati.

10. Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

11. Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

12. Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DEI PREZZI DELLE ETICHETTE
TESSUTE CON DICITURA E DEI NASTRI PER TIRANTI
DA CALZATURE CON DICITURA

TIPO N. 1. — *Etichetta raion a nastro con dicitura, tessuta a due colori* (uno di fondo ed uno di broccato per la lunghezza dell'etichetta). Colori solidi:

altezza mm. 7, prezzo ff. per 100 mt. di nastro L. 53,90, al consumatore per 1 mt. L. 0,80;

altezza mm 10, prezzo ff. per 100 mt. di nastro L. 62, al consumatore per 1 mt. L. 0,95;

altezza mm. 15, prezzo ff. per 100 mt. di nastro L. 75,15, al consumatore per 1 mt. L. 1,15;

altezza mm. 20, prezzo ff. per 100 mt. di nastro L. 82,90, al consumatore per 1 mt. L. 1,25;

altezza mm. 25, prezzo ff. per 100 mt. di nastro L. 98,05, al consumatore per 1 mt. L. 1,45;

altezza mm. 32, prezzo ff. per 100 mt. di nastro L. 122,05, al consumatore per 1 mt. L. 1,80;
altezza mm. 35, prezzo ff. per 100 mt. di nastro L. 124,45, al consumatore per 1 mt. L. 1,85;
altezza mm. 45, prezzo ff. per 100 mt. di nastro L. 162,70, al consumatore per 1 mt. L. 2,45.

Prezzi del disegno per ogni cm. dell'etichetta:
altezza mm. 7, prezzo al cm. L. 16,05;
altezza mm. 10, prezzo al cm. L. 17,15;
altezza mm. 15, prezzo al cm. L. 19,25;
altezza mm. 20, prezzo al cm. L. 21,25;
altezza mm. 25, prezzo al cm. L. 23,45;
altezza mm. 32, prezzo al cm. L. 26,10;
altezza mm. 35, prezzo al cm. L. 27,20;
altezza mm. 45, prezzo al cm. L. 41,55.

TIPO N. 1-*a*. — *Etichetta raion a nastro con dicitura, tessuta a tre colori* (uno di fondo, uno di 1° broccato per la lunghezza dell'etichetta, uno di 2° broccato nelle lunghezze come sotto specificate). Colori solidi.

Prezzi per etichette con 1/4 di secondo broccato della lunghezza dell'etichetta:
altezza mm. 7, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 57,60, al consumatore per 1 mt. L. 0,85;
altezza mm. 10, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 66,35, al consumatore per 1 mt. L. 1;
altezza mm. 15, prezzo ff. per 100 mt nastro L. 80,25, al consumatore per 1 mt. L. 1,20;
altezza mm. 20, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 88,30; al consumatore per 1 mt. L. 1,30;
altezza mm. 25, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 104,75 al consumatore per 1 mt. L. 1,55;
altezza mm. 32, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 129,85, al consumatore per 1 mt. L. 1,95;
altezza mm. 35, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 132,50, al consumatore per 1 mt. L. 2;
altezza mm. 45, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 173,55, al consumatore per 1 mt. L. 2,60.

Prezzi per etichette con 2/4 di seconco broccato della lunghezza dell'etichetta:
altezza mm. 7, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 61,30, al consumatore per 1 mt. L. 0,90;
altezza mm. 10, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 70,70, al consumatore per 1 mt. L. 1,05;
altezza mm. 15, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 85,35 al consumatore per 1 mt. L. 1,30;
altezza mm. 20, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 93,70, al consumatore per 1 mt. L. 1,40;
altezza mm. 25, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 111,45, al consumatore per 1 mt. L. 1,65;
altezza mm. 32, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 137,65, al consumatore per 1 mt. L. 2,05;
altezza mm. 35, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 140,55, al consumatore per 1 mt. L. 2,10;
altezza mm. 45, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 184,40, al consumatore per 1 mt. L. 2,75.

Prezzi per etichette con 3/4 di secondo broccato della lunghezza dell'etichetta:
altezza mm. 7, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 65, al consumatore per 1 mt. L. 0,95;
altezza mm. 10, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 75,05, al consumatore per 1 mt. L. 1,10;
altezza mm. 15, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 90,45, al consumatore per 1 mt. L. 1,35;
altezza mm. 20, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 99,10, al consumatore per 1 mt. L. 1,50;
altezza mm. 25, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 118,15, al consumatore per 1 mt. L. 1,75;
altezza mm. 32, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 145,45, al consumatore per 1 mt. L. 2,20;
altezza mm. 35, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 148,60, al consumatore per 1 mt. L. 2,25;
altezza mm. 45, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 195,25, al consumatore per 1 mt. L. 2,90.

Prezzi per etichette con 4/4 di secondo broccato della lunghezza dell'etichetta:
altezza mm. 7, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 68,70, al consumatore per 1 mt. L. 1,05;
altezza mm. 10, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 79,40, al consumatore per 1 mt. L. 1,20;
altezza mm. 15, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 95,55, al consumatore per 1 mt. L. 1,45;
altezza mm. 20, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 104,50, al consumatore per 1 mt. L. 1,55;
altezza mm. 25, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 124,85, al consumatore per 1 mt. L. 1,85;
altezza mm. 32, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 153,25, al consumatore per 1 mt. L. 2,30;
altezza mm. 35, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 156,65, al consumatore per 1 mt. L. 2,35;
altezza mm. 45, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 206,10, al consumatore per 1 mt. L. 3,10.

Prezzi del disegno per ogni cm. dell'etichetta (applicare i prezzi del disegno del tipo n. 1 aumentati dei valori sotto elencati per ogni centimetro di secondo broccato):
altezza mm. 7 prezzo al cm. L. 9,15;
altezza mm. 10, prezzo al cm. L. 9,70;
altezza mm. 15, prezzo al cm. L. 10,90;
altezza mm. 20, prezzo al cm. L. 12;
altezza mm. 25, prezzo al cm. L. 13,25;
altezza mm. 32, prezzo al cm. L. 14,80;
altezza mm. 35, prezzo al cm. L. 15,40;
altezza mm 45, prezzo al cm. L. 23,50.

TIPO N. 2. — *Etichetta seta e raion a nastro con dicitura, tessuta a due colori* (uno di fondo ed uno di broccato per la lunghezza dell'etichetta). Colori solidi:
altezza mm. 5, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 66,70; al consumatore per 1 mt. L. 1;
altezza mm. 7, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 70,55; al consumatore per 1 mt. L. 1,05;
altezza mm. 10, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 85,25; al consumatore per 1 mt. L. 1,25;
altezza mm. 15, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 103,60; al consumatore per 1 mt. L. 1,55;
altezza mm. 20, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 119,95; al consumatore per 1 mt. L. 1,80;
altezza mm. 25, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 145,10; al consumatore per 1 mt. L. 2,15;
altezza mm. 32, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 180,80; al consumatore per 1 mt. L. 2,70;
altezza mm. 50, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 287,25; al consumatore per 1 mt. L. 4,30.

Prezzi del disegno per ogni cm. di etichetta:
altezza mm. 5, prezzo al cm. L. 17,50;
altezza mm. 7, prezzo al cm. L. 18;
altezza mm. 10, prezzo al cm. L. 19,95;
altezza mm. 15, prezzo al cm. L. 22,10;
altezza mm. 20, prezzo al cm. L. 25,05;
altezza mm. 25, prezzo al cm. L. 27,40;
altezza mm. 32, prezzo al cm. L. 43,30;
altezza mm. 50, prezzo al cm. L. 52,90.

TIPO N. 2-*a*. — *Etichetta seta e raion a nastro con dicitura, tessuta a tre colori* (uno di fondo, uno di 1° broccato per la lunghezza dell'etichetta, uno di 2° broccato nelle lunghezze come sotto specificate). Colori solidi.

Prezzi per etichette con 1/4 di 2° broccato della lunghezza dell'etichetta:
altezza mm. 5, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 70,45; al consumatore per 1 mt. L. 1,05;
altezza mm. 7, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 74,40; al consumatore per 1 mt. L. 1,10;
altezza mm. 10, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 89,70; al consumatore per 1 mt. L. 1,30;
altezza mm. 15, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 108,80; al consumatore per 1 mt. L. 1,60;
altezza mm. 20, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 125,55; al consumatore per 1 mt. L. 1,90;
altezza mm. 25, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 152,05; al consumatore per 1 mt. L. 2,30;
altezza mm. 32, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 189,05; al consumatore per 1 mt. L. 2,80;
altezza mm. 50, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 301; al consumatore per 1 mt. L. 4,50.

Prezzi per etichette con 2/4 di 2° broccato della lunghezza dell'etichetta:
altezza mm. 5, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 74,20; al consumatore per 1 mt. L. 1,10;
altezza mm. 7, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 78,25; al consumatore per 1 mt. L. 1,15;

altezza mm. 10, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 94,15; al consumatore per 1 mt. L. 1,40;
altezza mm. 15, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 114; al consumatore per 1 mt. L. 1,70;
altezza mm. 20, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 131,15; al consumatore per 1 mt. L. 1,95;
altezza mm. 25, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 159; al consumatore per 1 mt. L. 2,40;
altezza mm. 32, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 197,30; al consumatore per 1 mt. L. 2,95;
altezza mm. 50, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 314,75; al consumatore per 1 mt. L. 4,70.

Prezzi per etichette con 3/4 di 2° broccato della lunghezza dell'etichetta:
altezza mm. 5, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 77,95; al consumatore per 1 mt. L. 1,15;
altezza mm. 7, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 82,10; al consumatore per 1 mt. L. 1,20;
altezza mm. 10, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 98,60; al consumatore per 1 mt. 1,45;
altezza mm. 15, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 119,20; al consumatore per 1 mt. L. 1,80;
altezza mm. 20, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 136,75; al consumatore per 1 mt. L. 2,05;
altezza mm. 25, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 165,95; al consumatore per 1 mt. L. 2,50;
altezza mm. 32, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 205,55; al consumatore per 1 mt. L. 3,10;
altezza mm. 50, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 328,50; al consumatore per 1 mt. L. 4,90.

Prezzi per etichette con 4/4 di 2° broccato della lunghezza dell'etichetta:
altezza mm. 5, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 81,70; al consumatore per 1 mt. L. 1,20;
altezza mm. 7, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 85,95; al consumatore per 1 mt. L. 1,30;
altezza mm. 10, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 103,05; al consumatore per 1 mt. L. 1,55;
altezza mm. 15, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 124,40; al consumatore per 1 mt. L. 1,85;
altezza mm. 20, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 142,35; al consumatore per 1 mt. L. 2,10;
altezza mm. 25, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 172,90; al consumatore per 1 mt. L. 2,60;
altezza mm. 32, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 213,80; al consumatore per 1 mt. L. 3,20;
altezza mm. 50, prezzo ff. per 100 mt. nastro L. 342,25; al consumatore per 1 mt. L. 5,10.

Prezzi del disegno per ogni cm. dell'etichetta (applicare i prezzi del disegno del tipo n. 2 aumentati dei valori sotto elencati per ogni cm. di 2° broccato):
altezza mm. 5, prezzo al cm. L. 9,25;
altezza mm. 7, prezzo al cm. L. 10,25;
altezza mm. 10, prezzo al cm. L. 11,40;
altezza mm. 15, prezzo al cm. L. 12,65;
altezza mm. 20, prezzo al cm. L. 14,30;
altezza mm. 25, prezzo al cm. L. 15,65;
altezza mm. 32, prezzo al cm. L. 24,75;
altezza mm. 50, prezzo al cm. L. 30,20.

TIPO N. 3. — *Etichetta raion in pezza con dicitura, tessuta a due colori* (uno di fondo ed uno di broccato per la lunghezza dell'etichetta. Pezze in altezza cm. 112 composte di 14 strisce identiche di etichette). Colori solidi:
altezza cm. 112, prezzo ff. per 1 mt. di tessuto L. 41,65; al consumatore per 1 mt. L. 62,45.
Prezzo del disegno per ogni cm. dell'etichetta:
altezza cm. 112, prezzo al cm. L. 55,80.

TIPO N. 3-*a*. — *Etichetta raion in pezza con dicitura, tessuta a tre colori* (uno di fondo, uno di 1° broccato per la lunghezza dell'etichetta, uno di 2° broccato nelle lunghezze come sotto specificate). Pezze in altezza cm. 112 composte di 14 strisce identiche di etichette. Colori solidi.
Prezzo per etichette per 1/4 di 2° brocato della lunghezza dell'etichetta:
altezza cm. 112, prezzo ff. per 1 mt. di tessuto L. 50,65; al consumatore per 1 mt. L. 75,95.
Prezzo per etichette con 2/4 di 2° broccato della lunghezza dell'etichetta:
altezza cm. 112, prezzo ff. per 1 mt. di tessuto L. 59,65; al consumatore per 1 mt. L. 89,45.
Prezzo per etichette con 3/4 di 2° broccato della lunghezza dell'etichetta:
altezza cm. 112, prezzo ff. per 1 mt. di tessuto L. 68,65; al consumatore per 1 mt. L. 102,95.
Prezzo per etichette con 4/4 di 2° broccato della lunghezza dell'etichetta:
altezza cm. 112, prezzo ff. per 1 mt. di tessuto L. 77,65; al consumatore per 1 mt. L. 116,45.
Prezzo del disegno per ogni cm. dell'etichetta (applicare il prezzo del disegno del tipo n. 3 aumentato del valore sotto elencato per ogni cm. di 2° broccato):
altezza cm. 112, prezzo al cm. 25,05

TIPO N. 4. — *Etichetta seta e raion in pezza con dicitura, tessuta a due colori* (uno di fondo ed uno di broccato per la lunghezza dell'etichetta. Pezze in altezza cm. 112 composte di 14 strisce identiche di etichette). Colori solidi:
altezza cm. 112, prezzo ff per 1 mt. di tessuto L. 81,35; al consumatore per 1 mt. L. 102.
Prezzo del disegno per ogni cm. dell'etichetta:
altezza cm. 112, prezzo al cm. 62,10.

TIPO N. 4-*a*. — *Etichetta seta e raion in pezza con dicitura, tessuta a tre colori* (uno di fondo, uno di 1° broccato per la lunghezza dell'etichetta, uno di 2° broccato nelle lunghezze come sotto specificate). Pezze in altezza cm. 112, composte di 14 strisce identiche di etichette. Colori solidi.
Prezzo per etichette con 1/4 di 2° broccato della lunghezza dell'etichetta:
altezza cm. 112, prezzo ff per 1 mt. di tessuto L. 91,90; al consumatore per 1 mt. L. 137,75.
Prezzo per etichette con 2/4 di 2° broccato della lunghezza dell'etichetta:
altezza cm. 112, prezzo ff. per 1 mt. di tessuto L. 102,45; al consumatore per 1 mt. L. 153,65.
Prezzo per etichetta con 3/4 di 2° broccato della lunghezza dell'etichetta:
altezza cm. 112, prezzo ff. per 1 mt. di tessuto L. 113; al consumatore per 1 mt. L. 169,50.
Prezzo per etichette con 4/4 di 2° broccato della lunghezza dell'etichetta:
altezza cm. 112, prezzo ff. per 1 mt. di tessuto L. 123,55; al consumatore per 1 mt. L. 185,30.
Prezzo del disegno per ogni cm. dell'etichetta (applicare il prezzo del disegno del tipo n. 4 aumentato del valore sotto elencato per ogni cm. di 2° broccato):
altezza cm. 112, prezzo al cm. L. 27,70

TIPO N. 5. — *Nastro tubolare a doppia faccia per tiranti calzature con dicitura.* Colori solidi:
altezza mm. 20, prezzo ff. per 100 mt. di nastro L. 98; al consumatore per 1 mt. L. 1,45.
Prezzo del disegno per ogni cm. dell'etichetta:
altezza mm. 20, prezzo al cm. L. 21,60.

NOTE. — Il produttore ha l'obbligo di tenere per tre anni il disegno a disposizione del cliente. Durante questo periodo il cliente che ripeterà l'ordine non dovrà pagare il disegno. Trascorsi i tre anni *è in facoltà* del produttore di far pagare un nuovo disegno che dovrà essere tenuto a disposizione del cliente per altri tre anni.

Qualora il committente richieda l'esecuzione dello schizzo dell'etichetta da prodursi, questo dovrà essere pagato per ogni tipo di altezza di etichetta L. 15 (qualunque sia il numero degli schizzi presentati), restando lo schizzo scelto di proprietà del committente.

Etichette preparate per scrittura. — Questa preparazione speciale è limitata al tipo n. 1 e n. 1-*a* e alle altezze di mm. 15, 20, 25 e 32.

Per tutte le altezze (mm. 15, 20, 25 e 32) indistintamente:
maggiorazione sul prezzo franco fabbrica per 100 metri di nastro di L. 10;
maggiorazione sul prezzo al consumatore per 1 metro di nastro di L. 0,15.

Errata-corrige alla circolare P. 460. — Per tutti i tipi invece di « *tintura con colori diretti* » leggere « *tintura con colori solidi* ».

Tipo n. 1-*a*, n. 2-*a*, n. 3-*a* e n. 4-*a*, invece di « *idem, tessuta a tre o più colori* (*uno di fondo e due o più colori di broccato*) » leggere « *idem, tessuta a tre colori* (*uno di fondo e due di broccato*) ».

Tipo n. 1 mm. 45, invece di « *totale fili in ordito* 239 » leggere « *totale fili in ordito* 240 ».

Tipo n. 2 mm. 5, invece di « *peso per metri* 100 *gr.* 57 » leggere « *peso per* 100 *metri gr.* 75 ».

Tipo n. 2 mm. 15, invece di « *peso per* 100 *metri gr.* 108 » leggere « *peso per* 100 *metri gr.* 208 ».

(4699)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 577 del 16 dicembre 1942, relativo alla vendita di cotone idrofilo non tipo

Con provvedimento P. 577 del 16 dicembre 1942-XXI, il Ministero delle corporazioni ha disposto che i farmacisti detentori di cotone idrofilo non tipo dovranno denunciare entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai Sindacati provinciali dei farmacisti, competenti per territorio, le giacenze di cotone idrofilo non tipo di cui essi sono attualmente in possesso e di cui fin dal 31 ottobre c. a. è vietata la vendita a norma del provvedimento P. 395 del 7 luglio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 14 luglio 1942-XX.

I detti Sindacati terranno le denuncie a disposizione dei competenti Consigli provinciali delle corporazioni.

Il cotone idrofilo non tipo così denunciato, potrà essere posto in commercio fino alla data del 30 aprile 1943-XXI.

Resta inteso che in nessun caso detto cotone idrofilo non tipo potrà essere venduto a prezzi superiori a quelli fissati per il cotone idrofilo tipo, al quale il prodotto in vendita può essere assimilato in base alle sue caratteristiche intrinseche e di confezione.

(4741)

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930-IX, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931-IX, n. 998, la Società cooperativa produttori carciofi, con sede in Priverno, costituita in data 28 marzo 1925-III, con rogito del notaio cav. Ernesto Coletta, di Priverno, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione e di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(4656)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monte Berico (Vicenza)

Con decreto Ministeriale 8 dicembre 1942-XXI la zona di Monte Berico (Vicenza), della estensione di ettari 1300, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini: Da Porta Monte (Vicenza) segue la strada provinciale della riviera berica fino a S. Croce Bigolina, da qui segue la strada comunale della Commenda fino al bivio Villa Margherita, indi per Villa Pasini fino a località Crosara. Passa poi per contrada Valle Braganzola fino a S. Agostino da cui la strada comunale a Ponte di Ferro (Quarelo) segue poi il corso del fiume Retrone fino alla fontana di S. Libera (Vicenza), indi la strada fino a Porta Monte.

(4655)

SENATO DEL REGNO

UFFICIO DI QUESTURA

Avviso-diffida

L'Amministrazione del Senato del Regno considera mandate in omaggio tutte le pubblicazioni, periodiche o no, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli Uffici, delle quali non sia stata fatta espressa richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale anche per le pubblicazioni spedite a singoli Senatori del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1942-XXI

I Senatori questori:
RUFFO DI CALABRIA - MONTEFINALE

(4730)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 22 dicembre 1942-XXI - N. 230

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9961	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8025
Columbia (I)	10,877	Id (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,70
Id. 3,50 % (1902)	86 —
Id. 3 % lordo	71,925
Id. 5 % (1935)	92,95
Redimib. 3,50 % (1934)	82,625
Id. 5 % (1936)	94,425
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,425
Id. 4 % (15-12-43)	99,20
Id. 5 % (1944)	98,825
Id. 5 % (1949)	94,65
Id. 5 % (15-2-50)	94,475
Id. 5 % (15-9-50)	94,55
Id. 5 % (15-4-51)	94,475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 settembre 1950-XXVIII

Si notifica che, a norma del decreto Ministeriale 17 settembre 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 224 del 22 settembre 1941-XIX, nel giorno di venerdì 15 gennaio 1943-XXI, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni novennali del Tesoro 5 % delle ventuno serie, scadenti il 15 settembre 1950-XXVIII, emessi in base al R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 223, del 26 settembre 1931-IX, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di gennaio, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

(4719) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

8ª Estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato

Si notifica che il giorno di sabato 16 gennaio 1943-XXI, alle ore 10, in Roma, prezzo la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno luogo le estrazioni annuali per l'ammortamento delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, emesse in base al R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 696.

Giusta il piano di ammortamento del prestito, per l'anno 1943-XXI, saranno estratte n. 12.900 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsare alla pari a partire dal 1° marzo 1943-XXI, saranno pubblicati in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

(4720) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle azioni ed obbligazioni per la Ferrovia del Monferrato

Si notifica che nel giorno di venerdì 29 gennaio 1943-XXI, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato, passati in servizio della Direzione generale del debito pubblico:

69ª estrazione delle azioni privilegiate per la linea Cavallermaggiore-Bra (legge 11 luglio 1852, n. 1407), nel quantitativo di n. 35 sulle 770 attualmente vigenti;

77ª estrazione delle obbligazioni per la linea Cavallermaggiore-Alessandria (legge 10 luglio 1862, n. 702), nel quantitativo di n. 512 sulle 8745 attualmente vigenti;

47ª estrazione delle azioni comuni per le linee Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (legge 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279), nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle 7244 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1943-XXI, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4721)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Cuneo

Con R. decreto 18 ottobre 1942-XX (registrato alla Corte dei conti addì 3 dicembre 1942-XXI, registro n 15 Interno, foglio n. 80) il sig. dott. Clemente Celidonio è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Cuneo per triennio in corso 1941-1943, in sostituzione del sig. dott. Vittorio Tavella.

(4732)

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Vicenza

Con R. decreto 18 ottobre 1942-XX (registrato alla Corte dei conti addì 3 dicembre 1942-XXI, reg. n. 15 Interno, foglio n. 79), il sig. dott. Roberto Lupetti è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Vicenza per triennio in corso 1941-1943, in sostituzione del sig. dott. Viscardo Montanari.

(4733)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del concorso per la nomina a 25 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 20 giugno 1942-XX con il quale è stato indetto un concorso per esami per la nomina di 25 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo;

Ritenuto la necessità di prorogare i termini del predetto concorso che scadono il 20 ottobre 1942-XX;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami per la nomina di 25 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, bandito con decreto Ministeriale 20 giugno 1942-XX sono prorogati al 31 dicembre 1942-XXI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 ottobre 1942-XX.

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(4743)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.